

Nota illustrativa

PACCHETTO “CIRCULAR ECONOMY”

1. Introduzione

L’obiettivo del “Pacchetto sull’economia circolare” è quello di emendare e aggiornare i seguenti provvedimenti europei:

- la Direttiva 2008/98/EC sui rifiuti ;
- la Direttiva 94/62/EC sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi;
- la Direttiva 1999/31/EC sulle discariche;
- la Direttiva 2000/53/EC sui veicoli a fine vita;
- la Direttiva 2006/66/EC su batterie e accumulatori e rifiuti di batterie e accumulatori;
- la Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

All’interno del pacchetto sull’economia circolare è presente una comunicazione della Commissione dal titolo “*Chiudere il cerchio – Un piano d’azione europeo per l’Economia Circolare*”.

I principali elementi, contenuti nella proposta della Commissione, che vanno a modificare la normativa europea in materia di rifiuti riguardano:

- l’allineamento delle definizioni tra le varie direttive;
- l’aumento fino al 65% degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani;
- l’incremento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti da imballaggio e la semplificazione degli obiettivi stessi;
- la limitazione graduale del conferimento in discarica dei rifiuti urbani fino a giungere al 10% entro il 2030;
- la maggiore armonizzazione e semplificazione del quadro normativo su sottoprodotti ed End of Waste;
- le nuove misure per promuovere la prevenzione (anche per i rifiuti alimentari) ed il riutilizzo;
- l’introduzione di condizioni minime operative per l’applicazione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR);
- l’implementazione di un sistema di allarme rapido (Early Warning System) per il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio;
- la semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione;
- l’allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) sugli atti delegati e di esecuzione.

Di seguito si riportano alcune tabelle dove sono messi a confronto gli obiettivi presenti nelle attuali direttive e quelli contenuti nel pacchetto proposto dalla Commissione.

Direttiva Quadro sui rifiuti

	2020	2025 (nuovo)	2030**(nuovo)
Preparazione per il riutilizzo e il riciclo di rifiuti quali, come minimo, carta, metallo, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e simili	50%	60%*	65%*
Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e operazioni di backfilling di rifiuti da C&D non pericolosi	70%	-	-

*Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere cinque anni supplementari per il raggiungimento degli obiettivi.

**Al più tardi entro 31 dicembre 2024, la Commissione si riserva di incrementare eventualmente gli obiettivi e di individuarne ulteriori per altri flussi di rifiuti.

Direttiva Discariche

	2009	2016	2030** (nuovo)
Rifiuti biodegradabili	50%*	35%*	-
Rifiuti urbani	-	-	10%***

*Del totale dei rifiuti biodegradabili prodotti nel 1995.

**Entro il 2024 la Commissione si riserva di esaminare l'obiettivo del 10% riducendolo o introducendo restrizioni allo smaltimento in discarica per i rifiuti non pericolosi diversi dai rifiuti urbani.

***Del totale dei rifiuti urbani generati nel 2030. L'obiettivo è del 20% per Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia. Tali Stati devono raggiungere l'obiettivo del 10% entro il 2035.

Direttiva imballaggi e rifiuti da imballaggio

	2008	2025 (nuovo)	2030 (nuovo)
Tutti gli imballaggi	55% (min) – 80% (max)	65%	75%
Vetro	60%	75%	85%
Carta e cartone	60%	75%	85%
Metalli	50%	75% (metalli ferrosi) 75% (alluminio)	85% (metalli ferrosi) 85% (alluminio)
Plastica	22.5% (tenendo conto esclusivamente dei materiali che sono riciclati sotto forma di nuova plastica)	55%	
Legno	-	60%	75%

2. Le novità più significative per il settore introdotte nella proposta di Direttiva quadro sui rifiuti

Articolo 3 “Definizioni”

- Vengono introdotte, tra le altre, le seguenti definizioni:
 - “rifiuto urbano”
 - a) rifiuto urbano non differenziato e rifiuto raccolto separatamente dai nuclei domestici tra cui:
 - carta e cartone, vetro, metalli, plastiche, rifiuti biodegradabili, legno, tessili, rifiuti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori;
 - rifiuti ingombranti, inclusi elettrodomestici, materassi, mobili;
 - rifiuti di giardini, tra cui foglie, erba.
 - b) Rifiuto urbano non differenziato e rifiuto raccolto separatamente da altre fonti che sono comparabili ai rifiuti domestici per natura, composizione e quantità.
 - c) Rifiuti di pulizia del mercato e dei rifiuti da pulizia delle strade, incluso spazzamento di strade, il contenuto dei contenitori per spazzatura e scarti di manutenzione dei parchi e giardini.

I rifiuti urbani non includono rifiuti della rete fognaria e del loro trattamento, tra cui fanghi di depurazione e rifiuti da costruzione e demolizione;

- “rifiuti da costruzione e demolizione” rifiuti che rientrano nelle categorie dei rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'elenco dei rifiuti adottato all'articolo 7;
- “processo di riciclaggio finale” il processo di riciclaggio che inizia quando non sono necessarie ulteriori operazioni di selezione meccanica e i materiali da rifiuto entrano in un processo di produzione e sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;
- “colmatazione” (Backfilling): qualsiasi operazione di recupero in cui il rifiuto adeguato viene utilizzato per scopi di bonifica nelle zone scavate o per scopi di ingegneria paesaggistica o per la costruzione in sostituzione di altri materiali non rifiuti che altrimenti sarebbero stati utilizzati a tale scopo.

- Altre definizioni vengono così modificate:
 - “preparazione per il riutilizzo” le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui rifiuti, prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono raccolti da un operatore abilitato per la preparazione per il riutilizzo o da un sistema di deposito cauzionale e sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 - “rifiuto organico” rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti dai nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti con proprietà di biodegradabilità simili per natura, composizione e quantità;

Articolo 4 “Gerarchia dei rifiuti”

Viene inserito un nuovo comma che prevede che *“Gli Stati membri adottano idonei strumenti economici per fornire incentivi per il rispetto della gerarchia dei rifiuti. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici messi in atto ai sensi del presente paragrafo entro la data [inserire la data corrispondente a diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente Direttiva] e ogni cinque anni successivi a tale data”*.

Articolo 5 “Sottoprodotti”

Il comma 1, nella parte antecedente all'elenco contenente le condizioni per cui un rifiuto può essere considerato sottoprodotto, viene così sostituito:

“1. Gli Stati membri assicurano che una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non è considerata un rifiuto, ma un sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:”

Viene invece eliminato il comma 2 e sostituito con i seguenti:

“2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38a al fine di stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 per sostanze o oggetti specifici.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le regole tecniche adottate ai sensi del paragrafo 1 in conformità della Direttiva 2015/1535/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo dove così richiesto da tale Direttiva”.

Articolo 6 “Cessazione della qualifica di rifiuto”

L'articolo viene sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri assicurano che i rifiuti che sono stati sottoposti ad un'operazione di recupero cessano di essere rifiuti se adempiono alle seguenti condizioni:

- a) la sostanza od oggetto può essere usato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38a al fine di stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 per taluni rifiuti. Tali criteri dettagliati includono valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario, e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Il rifiuto che cessa di essere considerato tale in conformità del paragrafo 1, può essere considerato per la preparazione per il riutilizzo, riciclato o recupero ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Direttiva, alla Direttiva 94/62/CE, alla Direttiva 2000/53/CE, alla Direttiva 2006/66/CE e alla Direttiva 2012/119/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo, rispettivamente, se è stato oggetto di un'operazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero previsto da tali Direttive.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le regole tecniche adottate ai sensi del paragrafo 1 in conformità alla Direttiva 2015/1535/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dove così richiesto da tale Direttiva”.

La condizione a) nell'attuale direttiva recita invece *“a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici”*.

Articolo 8 “Responsabilità estesa del produttore”

Al comma 1 viene aggiunto il seguente paragrafo *“Tali misure (quelle legislative e non, volte ad assicurare che qualunque persona fisica o giuridica che sviluppi, fabbrichi, venda, importi prodotti sia soggetto ad EPR), possono includere anche l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore che definiscono specifici obblighi operativi e finanziari per i produttori di prodotti.”*

Il secondo paragrafo del comma 2 è invece sostituito dal seguente *“Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio al fine di facilitare la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure dovrebbero tener conto dell'impatto dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita”*.

Viene aggiunto un comma 5 *“La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli attori coinvolti nei regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8a e sulle migliori pratiche per assicurare che i sistemi di responsabilità estesa del produttore agiscano all'interno di un'adeguata governance e la cooperazione transfrontaliera. Ciò include, tra l'altro, lo scambio di informazioni sulle caratteristiche organizzative e il controllo delle organizzazioni che implementano la responsabilità dei produttori, la selezione degli operatori di gestione dei rifiuti e la prevenzione del littering. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni”*.

Infine viene previsto un **nuovo articolo, denominato 8a “Requisiti generali relativi ai regimi di responsabilità estesa del produttore”** dove vengono riportati requisiti che devono possedere i sistemi EPR. Di seguito si riporta l'intero articolo.

“1. Gli Stati membri assicurano che i regimi di responsabilità del produttore istituiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1:

- definiscano in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei produttori di beni immessi sul mercato dell'Unione, delle organizzazioni incaricate dell'attuazione della responsabilità estesa del produttore per loro conto, degli operatori privati o pubblici, delle autorità locali e, se del caso, degli operatori abilitati per il riutilizzo;*
- definiscano obiettivi misurabili di gestione dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei rifiuti, con l'obiettivo di raggiungere almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime come previsto dalla presente Direttiva, dalla Direttiva 94/62/CE, dalla Direttiva 2000/53/CE, dalla Direttiva 2006/66/CE e dalla Direttiva 2012/19/UE;*
- istituiscano un sistema di rendicontazione per la raccolta dati sui prodotti immessi nel mercato dell'Unione dai produttori soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Una volta che questi prodotti diventano rifiuti, il sistema di rendicontazione deve assicurare i dati sulla loro raccolta e il trattamento specificando, se laddove possibile, i flussi di materiale;*
- garantiscano la parità di trattamento e non discriminazione tra i produttori e con riguardo alle piccole e medie imprese.*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti destinatari dei regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, siano informati sui sistemi di raccolta rifiuti disponibili e sulla prevenzione del littering. Gli Stati membri adottano inoltre le misure per creare incentivi per i detentori di rifiuti a partecipare ai sistemi di raccolta differenziata in atto, in particolare attraverso incentivi economici o regolamenti, se appropriato.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi organizzazione istituita per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per conto di un produttore:

- a) definisca lo spazio geografico, la tipologia del prodotto e del materiale rispetto al quale opera;*
- b) disponga di mezzi operativi e finanziari necessari per adempiere ai propri obblighi di responsabilità estesa del produttore;*
- c) metta in atto un meccanismo di autocontrollo idoneo, supportato da regolari verifiche di valutazione indipendenti su:*
 - la gestione finanziaria dell'organizzazione, compreso il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4 (a) e (b);*

- la qualità dei dati raccolti e presentati in conformità del paragrafo 1, terzo trattino, e le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

d) renda disponibili al pubblico le informazioni su:

- la proprietà e la composizione;
- i contributi finanziari versati dai produttori;
- la procedura di selezione per gli operatori della gestione dei rifiuti.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i contributi finanziari versati dal produttore per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore:

a) coprano l'intero costo della gestione dei rifiuti per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione, tra cui tutti i seguenti:

- costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e trattamento necessarie per raggiungere gli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, tenendo conto delle entrate dal riutilizzo o dalla vendita di materie prime secondarie derivate dai loro prodotti;
- costi della diffusione di informazioni adeguate per i detentori dei rifiuti titolari di cui al paragrafo 2;
- spese di raccolta di dati e di rendicontazione di cui al paragrafo 1, terzo trattino.

b) siano modulati sulla base del costo reale di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro riutilizzabilità e riciclabilità;

- si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nei casi in cui gli operatori di gestione dei rifiuti pubblici siano responsabili dell'implementazione dei compiti operativi per conto del regime di responsabilità estesa del produttore.

5. Gli Stati membri istituiscono un adeguato monitoraggio e il quadro di applicazione, al fine di garantire che i produttori di prodotti implementino i loro obblighi di responsabilità estesa del produttore, gli strumenti finanziari siano correttamente utilizzati, e tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del sistema riportino dati affidabili. Dove, nel territorio di uno Stato membro, più organizzazioni adempiono gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro istituisce un'autorità indipendente per sorvegliare l'attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

6. Gli Stati membri stabiliscono una piattaforma per garantire un dialogo regolare tra gli attori coinvolti nell'attuazione della responsabilità estesa del produttore, compresi gli operatori privati o pubblici, le autorità locali e, se del caso, gli operatori abilitati alla preparazione per riutilizzo.

7. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i regimi di responsabilità che sono stati stabiliti prima [inserire la data corrispondente a diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente Direttiva], siano conformi alle disposizioni del presente articolo entro ventiquattro mesi da tale data”.

Articolo 11 “Riutilizzo e riciclaggio”

Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli Stati membri adottano le misure, a seconda dei casi, per promuovere la preparazione per il riutilizzo di prodotti e la attività di preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti di riparazione e riutilizzo e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti, nonché promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Gli Stati membri adottano misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e, a tal fine, istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove tecnicamente, ambientale ed economicamente fattibile al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio e per conseguire gli obiettivi fissati al paragrafo 2.

Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere sistemi di selezione per rifiuti da costruzione e demolizione e per almeno i seguenti materiali: legno, inerti, metallo, vetro e gesso. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro”.

Al comma 2 invece viene eliminata la lettera b) (relativa all'obiettivo di riciclaggio per i rifiuti da C&D) e sostituita con i seguenti punti:

“...

- b) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e la colmatazione di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentato almeno al 70% in termini di peso;

- c) *entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani deve essere aumentato almeno al 60% in termini di peso;*
- d) *entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani deve essere aumentato almeno al 65% in termini di peso”.*

Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esaminerà l'obiettivo di cui al paragrafo 2(d) al fine di aumentarlo e considerare la definizione di obiettivi per altri flussi di rifiuti.

E' prevista la possibilità di proroga per Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia, accompagnata da un piano di attuazione che presenti le misure necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine.

Ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 11 (2) (b), la quantità di rifiuti utilizzati per le operazioni di colmatazione sono comunicate separatamente dalla quantità di rifiuti preparati per il riutilizzo o riciclaggio. Il ritrattamento di rifiuti in materiali che devono essere utilizzati in operazioni di colmatazione deve essere riportato come colmatazione.

Articolo 11a “Norme in materia di calcolo del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11”

La proposta della Commissione introduce ex novo l'art. 11a che viene di seguito riportato e relativo al metodo di calcolo da adottare per il raggiungimento degli obiettivi previsti:

“1. Ai fini del calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11(2) (c) e (d) e 11 (3),

- a) *il peso dei rifiuti urbani riciclati è inteso come il peso dei rifiuti in ingresso al processo di riciclaggio finale;*
- b) *il peso dei rifiuti urbani per la preparazione per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti urbani che sono stati recuperati o raccolti da un operatore abilitato per la preparazione per il riutilizzo e ha subito tutti i controlli necessari, le operazioni di pulizia e riparazione per abilitare il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento.*
- c) *Gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da parte di operatori abilitati alla preparazione per il riutilizzo o da sistemi di deposito cauzionale. Per il calcolo del tasso di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e il riciclaggio tenendo conto del peso dei prodotti e componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano dati verificati provenienti dagli operatori e applicano la formula di cui all'allegato VI.*

2. Al fine di garantire condizioni armonizzate per l'applicazione del paragrafo 1(b) e (c), e dell'Allegato VI, la Commissione adotta atti ai sensi dell'articolo 38a, stabilendo i requisiti minimi di qualità e di funzionamento per la determinazione degli operatori abilitati alla preparazione per per il riutilizzo e di sistemi di deposito cauzionale, comprese le norme specifiche in materia di raccolta dei dati, la verifica e il rendicontazione.

3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita da qualsiasi operazione di cernita può essere rendicontato come peso dei rifiuti urbani riciclati a condizione che:

- a) *i rifiuti in uscita vengono inviati in un processo finale di riciclaggio;*
- b) *il peso dei materiali o sostanze che non sono soggette a un processo di riciclaggio finale e che sono smaltite o soggette a recupero energetico rimanga al di sotto del 10% del peso da riportare come riciclato;*

4. Gli Stati membri istituiscono un efficace sistema di controllo della qualità e della tracciabilità dei rifiuti urbani al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 3 (a) e (b) siano soddisfatte. Il sistema può consistere in registri elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 35 (4), in specifiche tecniche per i requisiti di qualità dei rifiuti differenziati o in qualsiasi misura equivalente per garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

5. Ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 (2) (c) e (d), e all'articolo 11 (3) gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si ottiene con l'incenerimento in proporzione alla quota di rifiuti urbani inceneriti a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità.

6. Al fine di garantire condizioni omogenee per l'applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 38a, istituendo una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in concomitanza con l'incenerimento, e i criteri di qualità per i metalli riciclati.

7. I rifiuti inviati a un altro Stato membro ai fini della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o la colmatazione in tale altro Stato membro possono essere conteggiati per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 11 (2) e (3) solo da parte dello Stato membro in cui i rifiuti sono stati raccolti.

8. I rifiuti esportati dall'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio devono essere conteggiati per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 11 (2) e (3) dallo Stato membro in cui sono stati raccolti se i

requisiti del paragrafo 4 sono soddisfatti e se, a norma del Regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle prescrizioni di tale Regolamento e che il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione si è svolto in condizioni equivalenti ai requisiti della normativa ambientale dell'Unione".

Articolo 26 "Registrazione"

In tale articolo viene imposto agli Stati membri di incaricare le autorità competenti alla tenuta di registri per una serie di soggetti (enti e imprese, commercianti e intermediari). La revisione della Commissione stabilisce la seguente esenzione: *"Gli Stati membri possono esentare le autorità competenti di mantenere un registro degli stabilimenti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiore a 20 tonnellate all'anno. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 38a al fine di adeguare la soglia per quantitativi di rifiuti non pericolosi"*.

Articolo 27 "Norme minime"

La revisione della Commissione incide su tale articolo prevedendo che la Commissione possa adottare norme tecniche minime per le attività di trattamento attraverso l'adozione di atti delegati (che risulta una procedura più snella e veloce di quella della regolamentazione con controllo precedentemente prevista).

Articolo 35 "Tenuta di registri"

Viene prevista l'introduzione da parte degli Stati membri di un registro elettronico per i rifiuti pericolosi:

"1. Gli stabilimenti o le imprese di cui all'articolo 23(1), i produttori di rifiuti pericolosi e gli stabilimenti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o agiscono come commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, devono registrare cronologicamente la quantità, la natura e l'origine di tali rifiuti, e, se del caso, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti. Essi rendono i dati disponibili alle autorità competenti attraverso il registro elettronico o i registri da istituire ai sensi del paragrafo 4".

Vengono poi introdotti i seguenti commi:

"4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati per registrare i dati sui rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1, che coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare i flussi di rifiuti per i quali sono fissati gli obiettivi nella normativa dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti riportati da operatori industriali nel Registro Europeo delle Emissioni e dei Trasferimenti istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo.

3. Le novità più significative introdotte nella Direttiva Discariche

Articolo 2 "Definizioni"

Tutte le definizioni in essa contenute vengono allineate a quelle contenute nella Direttiva quadro sui rifiuti.

Articolo 5 "Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica"

Nell'elenco dei rifiuti che gli Stati membri devono prevedere per i rifiuti non ammessi in discarica vengono aggiunti i rifiuti raccolti separatamente.

Nel medesimo articolo vengono aggiornati anche gli obiettivi, prevedendo che entro il 2030 il totale dei rifiuti urbani smaltiti in discarica non deve superare il 10% del totale di quelli generati. Per Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia sono previsti ulteriori 5 anni per raggiungere tale obiettivo, ma comunque, entro il 2030, non potranno smaltire in discarica più del 20% dei rifiuti urbani. La Commissione poi, entro il 2024, si riserva di esaminare lo stato di attuazione dell'obiettivo ed eventualmente definirne un'ulteriore riduzione, oltre all'introduzione di restrizioni al ricorso alla discarica anche per altri rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani.

4. Le novità più significative introdotte nella Direttiva Imballaggi e rifiuti di imballaggi

Articolo 3 “Definizioni”

Anche in questo caso tutte le definizioni (tra cui riciclaggio e processo finale di riciclaggio) sono allineate a quelle contenute nella Direttiva quadro sui rifiuti.

Articolo 6 “Recupero, riutilizzo e riciclaggio”

Vengono introdotti i nuovi obiettivi di riutilizzo e riciclaggio:

- Entro il **31 dicembre 2025 il 65% in peso di tutti gli imballaggi** deve essere preparato per il riutilizzo e riciclato;
- Entro il **31 dicembre 2025** i seguenti obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio devono essere raggiunti per flussi specifici di materiali contenuti negli imballaggi:
 - **55% di plastica;**
 - **60% di legno;**
 - **75% di metalli ferrosi;**
 - **75% di alluminio;**
 - **75% di vetro;**
 - **75% di carta e cartone.**
- Entro il **31 dicembre 2030 il 75% in peso di tutti gli imballaggi** deve essere preparato per il riutilizzo e riciclato;
- Entro il **31 dicembre 2025** i seguenti obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio devono essere raggiunti per flussi specifici di materiali contenuti negli imballaggi:
 - **75% di legno;**
 - **85% di metalli ferrosi;**
 - **85% di alluminio;**
 - **85% di vetro;**
 - **85% di carta e cartone.**

Viene poi chiarito che per quanto riguarda la spedizione di rifiuti all'interno dell'UE questi vengono conteggiati nel Paese che li ha raccolti e lo stesso succede nel caso di spedizioni in Paesi extra-UE purché siano verificate certe condizioni.

Articolo 6a “Metodo di calcolo”

Tale articolo viene introdotto ex novo dalla proposta della Commissione e risulta identico all'articolo 11a presentato nella Direttiva quadro sui rifiuti.

5. Le novità più significative introdotte nella Direttiva sui veicoli a fine vita e nella Direttiva RAEE

La prima proposta introduce l'obbligo per gli Stati membri di riferire alla Commissione, attraverso un metodo elettronico, in merito al raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e di recupero. Sarà poi compito della Commissione quello di riesaminare i dati pervenuti e pubblicare rapporti triennali che potranno anche includere una serie di raccomandazioni agli Stati membri.

La seconda proposta introduce l'obbligo per gli Stati membri di riferire alla Commissione in merito alle quantità e categorie di AEE immesse sul loro mercato del consumo. Ogni Stato membro dovrà riferire annualmente e per via elettronica tali dati alla Commissione, che avrà il compito di definirne il format attraverso atti di esecuzione. Ogni tre anni, la Commissione riesamina i dati e redige una relazione sui risultati che potrà includere anche raccomandazioni specifiche agli Stati membri.